

**REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - DECRETO  
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 ottobre 2013, n.  
208: Legge regionale n. 12/2002, art. 36.  
Regolamento per l'attivita' di panificazione di  
cui all'articolo 36, comma 2 della legge regionale  
n. 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato).**

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-  
Venezia Giulia n. 46 del 13 novembre 2013)

(Gazzetta Ufficiale n. 52 del 28 dicembre 2013)

**IL PRESIDENTE**

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 e successive  
modifiche ed integrazioni (Disciplina organica dell'artigianato);

Visto in particolare il comma 2 dell'art. 36 della legge regionale  
n. 12/2002, come sostituito dall'art. 39 della legge regionale 17  
giugno 2011, n. 7 «Adeguamenti della legge regionale 22 aprile 2002,  
n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato). Modifiche alle leggi  
regionali n. 50/1993, n. 4/2005, n. 7/2003, n. 29/2005, e n. 11/2009  
in materia di attivita' economiche» il quale prevede che con  
regolamento di esecuzione sono disciplinati:

- a) i requisiti dell'impianto di panificazione e di cottura;
- b) l'utilizzo delle denominazioni di panificio, forno di qualita',  
pane fresco e pane conservato;
- c) la commercializzazione del prodotto intermedio di panificazione,  
la commercializzazione del pane ottenuto dalla lievitazione e  
cottura, ovvero dalla sola cottura di un prodotto intermedio di  
panificazione, nonche' la commercializzazione del pane sfuso;
- d) la sospensione dell'attivita' di panificazione.

Visto il testo del «Regolamento per l'attivita' di panificazione di  
cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 12/2002 (Disciplina  
organica dell'artigianato)», predisposto dalla Direzione centrale  
attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e  
forestali;

Ritenuto di emanare il suddetto regolamento;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo  
unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto  
di accesso»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 delle legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, avente  
ad oggetto «Determinazione della forma di governo della Regione  
Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi  
dell'art. 12 dello Statuto di autonomia»;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1978 di data 25  
ottobre 2013;

**Decreta:**

1. E' emanato l'allegato «Regolamento per l'attivita' di  
panificazione di cui all'art. 36, comma 2 della legge regionale n.  
12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato)».

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo  
osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della  
Regione.

Trieste, 31 ottobre 2013

SERRACCHIANI

(Omissis).